

5 MAR. 2008  
18 MAR. 2008

LAVORO

2008

TRIBUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

N. Sent.

N. R.G. 3156/07

N. Cron. 3272

nella persona del dr. R. Bazzoffi in funzione di giudice del lavoro  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3156/2007 R.G. andata in decisione all'udienza del 05.03.08

TRA

Con gli avvocati ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~

CONTRO

FUSION s.r.l.,

Contumace

avente ad oggetto: applicazione dell'art. 69, comma 2, D. Lgs n. 276/2003.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 23.11.2007, ~~\_\_\_\_\_~~, premesso:

- di aver stipulato in data 16.05.2005 con la società Fusion s.r.l. un primo contratto di lavoro a progetto con scadenza il 31.12.06 e con compenso globale lordo contrattualmente previsto per l'intero periodo di euro 4.800, nonché con previsione al punto 4 del medesimo contratto della libera recedibilità delle parti "in qualsiasi momento e senza preavviso";
- di aver stipulato, in data 11.09.06 con la medesima società ed ancora in corso di esecuzione il precedente, un altro contratto di lavoro a progetto con il medesimo incarico precedentemente indicato, con scadenza 31.12.2007 e per il compenso globale lordo di euro 8.000;
- di aver ricevuto in data 14.05.07 comunicazione scritta e senza alcuna motivazione del "recesso" della società convenuta, ai sensi dell'art. 4 del contratto stesso (cfr. doc. 3 fasc. ric.);
- di aver lavorato interrottamente presso la Fusion s.r.l. per tutto il periodo dal 16.05.2005 al 14.05.2007 svolgendo la medesima attività di vendita di contratti telefonici aziendali per la H3G (più nota come "3").

*[Handwritten signature]*

attività consistente nel telefonare ai titolari di aziende ed imprese proponendo la sottoscrizione di un contratto telefonico con "3" fissando, nel caso di dimostrato interesse, un appuntamento con il venditore incaricato dalla Fusion s.r.l. che si recava poi presso il potenziale cliente;

- di aver prestato attività lavorativa secondo il seguente orario per tutto il periodo di riferimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- di aver percepito durante tutto il periodo, non il compenso globale contrattualmente previsto ma la retribuzione di euro 5 per ogni ora lavorata;

- di aver constatato che la Fusion s.r.l. all'epoca della comunicazione del "recesso" impiegava almeno 16 operatori con le medesime mansioni della ricorrente,

conveniva in giudizio la FUSION s.r.l., per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalla data di decorrenza del primo contratto a progetto (16.05.2005) e fino al 14.05.2007, nonché l'invalidità del recesso comunicato alla ricorrente in data 14.05.2007 da qualificarsi come licenziamento invalido, inefficace, e/o comunque illegittimo perché privo di giusta causa o di giustificato motivo e condannare la convenuta ex art. 18 Stat. Lav. alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione non percepita dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva con regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale, nonché condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive quantificate, come da conteggi allegati al ricorso, in euro 9969,67.

In tal senso concludeva, con accessori di legge e vittoria di spese, diritti ed onorari.

Nella contumacia della convenuta, interrogata liberamente la ricorrente ed escussi i testi ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, la causa è stata discussa e decisa all'udienza 5 marzo 2008.

Il ricorso merita accoglimento.

Si osserva innanzi tutto che entrambi i contratti di lavoro a progetto sottoscritti dalle parti identificavano il progetto con il conferimento alla ~~\_\_\_\_\_~~ dell'incarico di effettuare "prestazioni di lavoro autonomo fornendo un adeguato supporto per il progetto aziendale di potenziamento del settore commerciale, nell'ambito della vendita di piani telefonici aziendali da attuarsi attraverso la creazione di contatti con tutti i possessori di partita IVA curando in particolar modo la realizzazione di un programma che tenga conto del fattore strategico

operativo per l'avvicinamento della clientela al settore vendita della Fusion s.r.l." (cfr. punto 2 contratto doc. 1 ric.).

Entrambi i contratti precisano altresì al punto 2) che la [redacted], "nell'ambito delle direttive generali e dei programmi resi noti dalla Fusion s.r.l. sarà libera di organizzarsi secondo le modalità ed i tempi che riterrà più opportuni e non sarà soggetta ad orari prestabiliti. In caso di impedimento a fornire la collaborazione richiesta e necessaria per la realizzazione del progetto programmato, si limiterà ad informare la Fusion s.r.l. fino a che sia possibile procedere a garantire la funzionalità del settore. La sig.ra [redacted] non sarà sottoposta ad alcun potere disciplinare da parte della Fusion s.r.l. Le parti escludono qualsiasi vincolo di subordinazione".

Gal punto di vista formale, il progetto quale modalità di realizzazione della prestazione autonoma, appare sufficientemente definito ed individuato nel suo contenuto caratterizzante anche se invero risulta carente la specificazione del lavoro, peraltro demandata a successive direttive e programmi.

A prescindere da tale osservazione, ciò che assume rilevanza è che il pretezo programma o progetto così come descritto nel contratto non si è di fatto realizzato non avendo la ricorrente svolto attività lavorativa connotata da autonomia in quanto volta al conseguimento di un determinato risultato, senza vincoli di orario ed in assenza di potere di vigilanza, controllo e disciplinare del datore di lavoro.

La ricorrente, piuttosto, ha affermato e provato in giudizio di aver svolto per la Fusion s.r.l. dal 16.05.2005 al 14.05.07 attività lavorativa con obbligo di presenza ("Non potevamo lavorare se non nei locali della azienda, non quindi da casa. Se ci si doveva assentare si doveva chiedere il permesso e comunque avvertire", cfr. dep. Test. [redacted] verb. ud. 05.03.08) ed orario predeterminato ("L'orario di lavoro era predeterminato dalla Fusion; nel mio caso e in quello della ricorrente si faceva il part time: dalle 09 alle 13.00", cfr. dep. Test. [redacted]); consistente nel proporre telefonicamente ai titolari di partita IVA la sottoscrizione di contratti di telefonia con la compagnia telefonica "3" fissando appuntamenti per i venditori in caso di disponibilità del potenziale cliente. Le liste di nominativi da contattare erano consegnate alla [redacted] - come anche agli altri operatori di call center che svolgevano le stesse mansioni (cfr. dep. Test. [redacted]) - dalla stessa Fusion e nel fare le telefonate ella doveva seguire un testo già preparato dalla stessa società ("Noi avevamo una lista di nominativi di aziende che si dovevano contattare. Se si riusciva a prendere un appuntamento si passava la segnalazione al venditore di zona che si recava dal cliente.

Pertanto dovevano anche organizzare l'agenda e garantire un minimo di quattro appuntamenti al giorno, come responsabile facevamo riferimento alla sig. [redacted]... nel fare le telefonate dovevamo seguire un testo già preparato da una persona della Fusion", cfr. dep. Test. [redacted] verb. ud. 05.03.08). Si trattava pertanto di un'attività ripetitiva priva di qualsiasi connotato di autonomia ("Con la sig. [redacted] se ne parlò in assemblea... la [redacted] ci disse di dover osservare un orario, le persona da contattare erano contenute in una lista data dall'azienda, se doveva assentarsi doveva chiedere il permesso, vi era un foglio presenze dove venivano annotati gli orari di ciascuno. Il compenso era corrisposto con buste paga mensili", cfr. dep. Test. [redacted] verb. Ud. 05.03.08).

In sostanza, può ben dirsi che la ricorrente abbia messo a disposizione della convenuta società le sue energie lavorative, che venivano utilizzate secondo le disposizioni aziendali, senza alcuna margine di autonoma decisionalità e senza alcuna libertà di presenza ed orario, sotto la direzione ed il controllo della società, con ciò realizzandosi nei fatti un vincolo di dipendenza solo formalmente escluso dai contratti a progetto sottoscritti dalla ricorrente.

Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 69, comma 2 D.Lgs nr. 276/2003 e conversione dei contratti a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione il 15.05.2005 e fino al 14.05.2007.

Del carattere subordinato del rapporto deriva il diritto alle differenze retributive maturate e spettanti ex 4° livello CCNL del Commercio quantificate come da conteggi allegati al ricorso in euro 9.969, 67.

Il recesso comunicato dalla Fusion s.r.l. alla ricorrente in data 14.05.07 (cfr. doc. 3 fasc. ric.) configura quindi un vero e proprio licenziamento da ritenersi illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione del regime di tutela reale di cui all'art. 18 Stat. Lav., la teste [redacted] ha infatti affermato che presso la Fusion vi erano 16 postazioni per l'esercizio di attività di call center e che tutti i lavoratori esercitavano le medesime mansioni della ricorrente.

Consegue dunque la condanna della FUSION s.r.l. alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento alla data della reintegra, con regolarizzazione assicurativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

M

P.Q.M.

Il Giudice dichiara che tra la ricorrente e la FUSION s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 16.05.05 al 14.05.07.

Dichiara l'illegittimità del recesso comunicato dalla convenuta ad [redacted] il 14.05.07, e condanna la FUSION s.r.l. alla reintegra della stessa nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite da tale data alla reintegra, con regolarizzazione assicurativa. La condanna inoltre al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 9.969,67 con rivalutazione monetaria ed interessi dal 14.05.07 al saldo e delle spese di lite liquidate in euro 2500, oltre IVA e CPA.

Firenze, 5 marzo 2006

Il Giudice  
R. Bazzoffi



Sentenza redatta dall'uditore giudiziario dott. Beatrice Simona Giunti sotto la mia vigilanza e responsabilità.

Dott. B. Bazzoffi



IL CANCELLIERE  
Anna Diana  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FINENZE 2 ... 1.9 MAR. 2006

IL CANCELLIERE  
Anna Diana  
